

**Seguito della discussione intorno al disegno di legge per l'istituzione delle scuole pratiche e speciali d'agricoltura.**

**Presidente.** Articolo 16, che diventa 13:

“ Il numero degli insegnanti, i gradi e gli stipendi rispettivi sono determinati con decreto reale, in base alla legge sul bilancio.

“ Ogni mutamento che accresca la spesa sarà approvato nello stesso modo. „

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 17, che diventa 14:

“ Sono applicabili alle scuole speciali le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della presente legge.

“ L'istituzione deve essere preceduta da avviso favorevole dei Consigli provinciali e comunali e delle rappresentanze degli altri corpi morali contribuenti nella spesa. „

**Martelli-Bolognini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli-Bolognini.

**Martelli-Bolognini.** Io vorrei che si ritornasse all'articolo proposto dal Ministero.

**Presidente.** Fa una proposta speciale, onorevole Martelli-Bolognini?

**Martelli-Bolognini.** No signore.

**Presidente.** Chi approva l'articolo 17, che diventa 14, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 18, che diventa 15:

“ Può essere concesso un diploma speciale ai giovani laureati nelle scuole superiori di agricoltura che per un anno almeno abbiano fatto esercizio pratico presso le scuole speciali. Le relative condizioni sono fissate con decreto reale. „

Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Titolo III. Disposizioni generali. Articolo 19, che diventa 16:

“ Alla fine dei corsi è rilasciato dalle scuole un certificato di licenza. „

**Miceli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

**Miceli.** Questo mi parrebbe il luogo opportuno

per inserire l'articolo che concerne le scuole ora esistenti.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Non ho dimenticato, nè poteva dimenticare la proposta dell'onorevole collega Miceli, però credo di inserirla in un titolo nuovo: *disposizione transitoria*; perchè questo che ora viene in discussione riguarda disposizioni relative alle nuove scuole da istituire, sia pratiche, sia speciali. Per applicare le stesse norme alle vecchie occorrerà una disposizione transitoria che ho qui, e che sottoporro alla Camera.

**Miceli.** Ringrazio l'onorevole ministro.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo che ho letto.

(È approvato.)

Articolo 20, che diventa 17:

“ Le quote di mantenimento delle scuole pratiche e speciali sono versate nelle casse dello Stato il quale provvede ai bisogni delle scuole stesse. „

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole De Riseis che ha proposto insieme con l'onorevole Sorrentino, la seguente aggiunta:

“ Sono estesi alle scuole pratiche e speciali di agricoltura i benefici della legge 18 luglio 1874, n. 4463. „

**De Riseis.** L'osservazione fatta dall'onorevole ministro, che il protrarre questa discussione ci potrebbe far correre il rischio di differire l'attuazione di questa legge così aspettata, m'impone di essere, anche più dell'usato, telegraficamente breve. D'altra parte l'importanza dell'aggiunta proposta da me e dall'onorevole Sorrentino è così evidente e così chiara, che non avrò bisogno di molte parole per spiegarla. Trattasi di estendere alle scuole pratiche e speciali di agricoltura i benefici della legge 18 luglio 1878, ossia di abilitare i comuni e le provincie a far ricorso alle Casse dei depositi e prestiti per avere ad un tasso più equo i mezzi per provvedere all'impianto dei locali necessari alla scuola. I risultati di questa legge, diceva molto opportunamente l'onorevole Zucconi, dipendono in gran parte dal modo col quale essa sarà applicata; ma io aggiungo che dipenderanno anche in gran parte dal modo col quale le scuole saranno impiantate.

Ora non è necessario che io accenni quali ingenti spese occorran per edificare le scuole e le fabbriche rurali che devono essere annesse alle medesime e per acquistare gli strumenti rurali, le suppellettili scolastiche, gli animali da lavoro e